

UN PO' DI STORIA: LA LUNGA GESTAZIONE VERSO LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Il processo di sviluppo ed evoluzione dell'intera civiltà umana, sin dai tempi più remoti, è indissolubilmente vincolato all'acqua ed alla sua presenza. Tutta la nostra vita sociale in comunità nasce a partire dagli antichi stanziamenti nei pressi di grandi fiumi e corsi d'acqua, che ne fornivano all'uomo una provvigione senza limiti.

Progressivamente, dall'uso delle acque superficiali la nostra civiltà è gradualmente passata alla ricerca di nuove tecniche di approvvigionamento che prevedono la costruzione di innovative macchine e tecnologie al fine di sollevare e trasportare le risorse idriche.

Nel corso delle ultime migliaia di anni, l'uomo si è fatto dunque portavoce di opere mirate specificatamente al controllo delle fonti idriche del pianeta: canali di drenaggio, acquedotti, dighe etc. Il tutto al fine di assicurarsi una costante riserva d'acqua e sviluppare di pari passo la propria storia e civiltà.

La più importante e rilevante opera ingegneristica della storia umana, nel settore del drenaggio urbano, prima della rivoluzione scientifica, risale al VI sec. a.C. ai tempi degli ultimi re di Roma, quando venne posta in opera la "Cloaca Maxima", il più grande collettore di acque bianche e nere della storia antica, oggi ancora funzionante, costruita per risanare Roma dagli acquitrini che ne infestavano il circondario.

La questione della depurazione e della riabilitazione organica delle acque insalubri, però, continuò a vagare senza una precisa rotta scientifica per molto tempo. Le metodologie applicate al fine di riscattare l'acqua dalla presenza di sostanze infettanti e contaminanti furono da sempre rudimentali ed empiricamente discutibili. Ad esempio, per rendere l'acqua potabile, si optava generalmente per la classica bollitura; in seguito vi si calavano all'interno, in modo reiterato, dei frammenti di rame o la si lasciava decantare in brocche d'argento, per poi infine berla.

Bisogna attendere il secolo XVII, in particolare l'invenzione del microscopio, per assistere ad una svolta radicale nel settore della depurazione idrica. A destare perplessità rimane il fatto che le successive scoperte avvennero solamente a ridosso di una catastrofe ambientale e sanitaria, e cioè in seguito alla diffusione in Europa del colera, che spinse immediatamente i ricercatori a riconsiderare il ruolo dell'acqua e la necessità di smaltire in maniera consona i residui reflui contaminati, a trasformare l'acqua sporca in acqua sufficientemente pulita da poter immettere nella rete fognaria.

La storia si ripete, come una spirale, in cerchi concentrici sempre più ampi ma che ripercorrono banalmente gli stessi tragitti. Almeno due costanti vi si ripresentano: l'indispensabilità dell'acqua da un punto di vista prettamente biologico, origine e sostentamento della vita stessa; inettitudine nella recezione e messa in atto di tecnologie innovative in grado di preservare questo bene prezioso. Alle soglie dell'era più civilizzata della storia è indiscutibile la necessità di acquisire una corroborata sensibilità nel settore ambientale, che ci ricordi il nostro ruolo di 'ospiti' sul nostro pianeta.

CHI SIAMO ED I NOSTRI OBIETTIVI

La Physis srl Impresa & Ambiente s'inserisce consapevolmente in questa spirale storica, con l'obiettivo di sviluppare dinamicamente una rinnovata etica ambientale che porti infine ad una pronta recezione di tecnologie verdi, attraverso la progettazione e realizzazione di impianti di depurazione per lo scarico di acque reflue provenienti da: autolavaggi, officine meccaniche, autodemolitori, stazioni di servizio, caseifici, cantine vinicole, macelli bovini, suini e avicoli; o di qualsivoglia altra attività che necessiti del trattamento delle acque come: alberghi, ristoranti, campeggi, agriturismi etc.

Tutti i nostri impianti vengono realizzati con il rispetto degli obblighi previsti da decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, il quale classifica il flusso acquifero proveniente dalle suddette attività quale scarico industriale, obbligando così all'adeguato trattamento prima dell'immissione nei corpi recettori sia comunali che privati.

Per i nostri impianti è previsto il rilascio di una dettagliata documentazione tecnica relativa con certificazione completa di dichiarazione di conformità CE, valida **per richieste di autorizzazioni a enti predisposti**.

Così facendo si eviteranno sanzioni amministrative e penali, che vanno da 3.000 a 30.000 euro, in caso di non conformità e rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento, ma soprattutto si avrà la possibilità di disciplinare la propria attività secondo parametri ambientali indispensabili per la sussistenza biologica del territorio, e non lasciare che l'espiente economico rimanga l'unico ed indispensabile motivatore.

I NOSTRI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CERTIFICATI

Tutti coloro che vogliono aprire una nuova attività o semplicemente regolarizzare una già esistente, devono provvedere all'installazione di un impianto di depurazione adeguato.

Progettati per il trattamento delle acque reflue, i nostri sistemi di depurazione certificati garantiscono la rimozione dei contaminanti presenti negli scarichi, tramite una successione diacronica di più fasi durante le quali vengono rimosse tutte le sostanze indesiderate, rendendo lo scarico finale di qualità e idoneo all'immissione in corpo recettore o in un serbatoio di recupero per il riciclo.

Le acque reflue provenienti da scarichi civili ed industriali non possono assolutamente essere immesse, senza previo ed opportuno trattamento, nell'ambiente, in quanto i recapiti finali quali il terreno, i mari, i fiumi, i laghi non sono in grado di accogliere una quantità di sostanze inquinanti tale da superare la propria capacità autodepurativa. L'immissione di acqua contaminata in recapiti naturali non può avvenire senza che questa vada ad intaccare seriamente l'equilibrio ambientale provocando danni irreversibili.

ITER AUTORIZZATIVO

Cos'è l'AUA

Con l'acronimo "AUA" si intende l'"Autorizzazione Unica Ambientale", una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); essa riassume ed incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, precisamente 7 diversi titoli abilitativi in materia ambientale che in precedenza dovevano essere richiesti ed ottenuti separatamente.

L'AUA risponde dunque a delle chiare esigenze di semplificazione burocratica, ponendosi 2 obiettivi fondamentali:

- Garantire la tutela e la salvaguardia ambientale;
- Ridurre gli oneri e le complicità burocratiche a carico degli operatori pubblici e privati

Vengono assicurati così i presupposti essenziali per un significativo miglioramento dell'intero sistema autorizzativo attraverso un concreto smaltimento degli aspetti amministrativi e procedurali, mantenendo al contempo intatti i contenuti normativi di ogni singolo titolo amministrativo.

Sono ancora molti, oggi, i nostri clienti che chiedono costantemente informazioni in merito alla normativa, così come moltissimi sono gli operatori del settore che ne trascurano la portata a causa di una sua mancata assimilazione per parte anche degli enti istituzionali locali.

Chi deve chiedere l'AUA?

- La disciplina sull'AUA si applica alle piccole-medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- La disciplina sull'AUA si applica anche alle grandi imprese così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 07/11/2013, n.49801

L'AUA deve essere richiesta dal gestore, ossia dalla persona fisica e/o giuridica che ha potere decisionale riguardo l'installazione o l'esercizio dello stabilimento, e che pertanto risulta responsabile dell'applicazione delle normative e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

Chi non è tenuto a chiedere l'autorizzazione AUA?

L'AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel caso in cui la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso ambientali.

Quali sono i titoli ambientali sostituiti dall'AUA?

L'AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all'art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:

1. **autorizzazione agli scarichi** (artt. 124 e ss., D.L.vo n. 152/2006);
2. **comunicazione preventiva per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende** (art. 112, D.L.vo n. 152/2006);
3. **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti** (art. 269, D.L.vo n. 152/2006);
4. **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga** (art. 272, D.L.vo n. 152/2006);
5. **il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali** ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
6. **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** (art. 9, n. D.L.vo 99/1992);
7. **comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero di rifiuti** (artt. 215 e 216, D.L.vo n. 152/2006)

Nel caso in cui l'attività o esercizio svolto dall'impresa riguardi uno o più titoli abilitativi qui presentati, allora è **obbligatorio** richiedere l'AUA.

Quanto dura l'AUA e quando bisogna rinnovarla?

L'AUA ha una durata complessiva di 15 anni dalla data di rilascio della stessa. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza, presentando la relativa domanda al SUAP; solo nel caso in cui non sia cambiato nulla il gestore potrà fare riferimento a quanto già depositato. Le tempistiche e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell'AUA.

Quali sono le sanzioni per l'inosservanza delle norme AUA?

Il D.P.R. n. 59/2013 attualmente non prevede sanzioni. La Regione Lombardia, con la propria Circolare n. 19/2013, ha previsto invece l'applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa vigente per i vari titoli ambientali sostituiti.